



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.P.S.S.A.R. "Ugo Tognazzi"

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione
Via S. D'Acquisto, 61 A-B-C 00049 VELLETRI (Roma) - C.F. 95032470585 - Cod. Min. RMRH06000V
tel. 06121125335 ♦ email: RMRH06000V@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

(Versione Adeguata alla Legge n. 150/2024)

Premessa normativa

Il presente Regolamento è emanato in conformità al D.P.R. n. 249/1998 e n. 235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti), come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, al D.Lgs. 297/1994, alla Legge 1° ottobre 2024, n. 150 (riforma della valutazione e del comportamento), al D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, al D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro), alla Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025 e al D.M. 92/2018 per gli Istituti Professionali

Art. 1 – Finalità

Il Regolamento promuove il rispetto reciproco, la responsabilità personale, la partecipazione consapevole e la tutela della sicurezza e del benessere. Le regole hanno scopo educativo e formativo, orientato alla crescita civile e al senso di legalità, superando la logica meramente sanzionatoria per abbracciare un approccio educativo e riabilitativo.

Art. 2 – Doveri generali degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità e puntualità, mantenere comportamento e linguaggio rispettosi, collaborare con docenti, compagni e personale, osservare le regole di sicurezza e convivenza civile, avere cura di ambienti, arredi e strumenti, e usare in modo corretto piattaforme e canali digitali della scuola.

Art. 3 – Specificazioni per attività laboratoriali e professionali (Alberghiero)

Le seguenti disposizioni integrano i doveri generali nei contesti pratici (laboratori, PCTO, eventi):

- Osservare scrupolosamente le norme di igiene e sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
- Indossare la divisa o l'abbigliamento tecnico previsto in modo decoroso.
- Trattare materiali e attrezzature con cura.
- Mantenere condotta corretta e rispettosa anche in presenza di pubblico.

Le condotte in PCTO ed eventi esterni concorrono alla valutazione del comportamento.

Art. 4 – Valutazione del comportamento

1. Il comportamento è espresso in decimi (Legge 150/2024) e concorre alla valutazione complessiva dello studente nel secondo ciclo di istruzione. Il voto tiene conto di frequenza, puntualità, partecipazione, rispetto di persone e regole, collaborazione, uso corretto degli strumenti e rispetto della sicurezza. Il Consiglio di classe, nel determinare il voto, considera l'intero anno scolastico, tenendo conto in particolar modo dell'eventuale commissione di atti violenti o di aggressione.
2. **Ammissione alla classe successiva:** Il voto di comportamento deve essere **superiore a sei decimi** per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
3. **Voto pari a Sei Decimi (6/10):** Il Consiglio di classe **sospende il giudizio di ammissione** e assegna la predisposizione di un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**. L'elaborato deve sviluppare tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto attribuito. La mancata presentazione o l'esito negativo della discussione dell'elaborato comporta la non ammissione.
4. **Voto inferiore a Sei Decimi (< 6/10):** Determina la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame di Stato. L'attribuzione di tale voto insufficiente può avvenire solo in presenza di sanzioni disciplinari erogate per:
 - reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
 - comportamenti che arrechino pericolo per l'incolumità altrui;
 - mancanze disciplinari gravi o reiterate;
 - atti violenti verso il personale scolastico e gli studenti.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, il voto di comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.
La fascia di credito più elevata può essere attribuita solo agli studenti che abbiano conseguito **almeno nove decimi nel comportamento**.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tiene conto di tale criterio nella definizione del punteggio di credito.

Art. 5 – Uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici

1. È vietato l'uso di telefoni cellulari, smartwatch, auricolari e dispositivi personali durante lezioni, laboratori, PCTO ed eventi scolastici, salvo specifica autorizzazione didattica. I dispositivi devono restare spenti o in modalità aereo e custoditi nello zaino.
2. **Sanzioni (progressione):**
 - **1ª infrazione:** Richiamo verbale e annotazione.
 - **2ª infrazione:** Ritiro del dispositivo e avviso alla famiglia. In caso di violazione, il dispositivo è **ritirato** dal docente, **sigillato e siglato in busta** e **consegnato in vicepresidenza**; la **ricesegna** avviene allo studente a fine giornata o al genitore (se minorenne). L'annotazione è registrata nel RE.
 - **3ª infrazione:** Sospensione fino a 3 giorni e **riduzione del voto di condotta**.
 - **Uso improprio grave** (es. foto/video/diffusione): Sospensione fino a 15 giorni e possibile segnalazione alle autorità.

L'uso autorizzato come strumento compensativo o per motivi di salute non è sanzionabile.

Art. 6 – Sanzioni disciplinari e recupero educativo

1. Le sanzioni hanno scopo educativo e riparativo. Le infrazioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento, ma nessuna infrazione ad esso connessa può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
2. **Allontanamento fino a due giorni:** Il consiglio di classe delibera **attività di approfondimento** da svolgersi presso l'istituzione scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze.
3. **Allontanamento da tre a quindici giorni:** Lo studente è coinvolto in **attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate** (enti del Terzo settore, associazioni di volontariato). Tali attività sono commisurate all'orario scolastico e **compute ai fini della validità dell'anno scolastico**. Nelle more della definizione degli elenchi regionali, nonché nei casi di indisponibilità delle strutture previsti dalla normativa, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.
4. **Allontanamento superiore a quindici giorni:** Si mantiene valido l'approccio del percorso di recupero educativo in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria. Questo si applica anche in presenza di **atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti**.
5. **Esclusione dallo scrutinio finale:** Avviene solo nei casi di **recidive** di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento e quando non siano possibili interventi di reinserimento durante l'anno.

Durante l'allontanamento lo studente conserva il diritto a ricevere consegne, materiali e a svolgere verifiche/recuperi, secondo un **piano di lavoro individuale** predisposto dal Consiglio di classe.

Per condotte riconducibili a cyberbullismo (L. 71/2017), riprese/diffusione illecite di immagini o fatti potenzialmente penalmente rilevanti, la scuola attiva il Referente e, se necessario, segnala alle autorità competenti.

Art. 7 – Organi competenti e garanzie procedurali

1. Le sanzioni disciplinari sono adottate nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, tempestività e finalità educativa.
2. Ogni provvedimento deve essere motivato per iscritto, comunicato alla famiglia e corredato da un verbale che documenti il percorso educativo.
3. Prima dell'irrogazione di qualsiasi sanzione, lo studente ha diritto di essere ascoltato, anche con la presenza dei genitori se minorenne, per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
4. Le sanzioni sono immediatamente esecutive, salvo sospensione deliberata dall'Organo di garanzia in sede di ricorso.
5. Competenze degli organi scolastici
Docente: Può adottare richiami verbali o scritti e annotazioni disciplinari sul registro elettronico in caso di comportamenti scorretti, informando il Coordinatore di classe e il Dirigente scolastico.
Dirigente scolastico: Adotta provvedimenti d'urgenza nei casi di particolare gravità, dispone l'attuazione delle sanzioni deliberate dal Consiglio di classe e convoca quest'ultimo con urgenza quando necessario.
Consiglio di classe (integrato): È l'organo competente per tutte le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica. Delibera in seduta

integrata con i rappresentanti di genitori e studenti, ai sensi dell'art. 5, commi 2-3 del D.P.R. 249/1998.

Consiglio d'Istituto: è competente per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e per quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Art. 8 – Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia è composto da: un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante dei genitori eletto, uno studente eletto e il Dirigente (o delegato) che lo presiede.

2. Decide sui ricorsi presentati entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Può sospendere in via cautelare l'esecuzione del provvedimento e deve pronunciarsi entro 10 giorni. Il ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento

L'Organo di Garanzia opera in via riservata, redige verbale delle decisioni. Le sue decisioni, motivate e sottoscritte, sono comunicate alle parti interessate entro cinque giorni e annotate nel fascicolo personale dello studente.

Avverso la decisione dell'Organo di garanzia interno è ammesso **ricorso all'Organo di garanzia regionale** presso l'USR entro i termini di legge.

Tutti gli atti disciplinari sono verbalizzati e **conservati, per il tempo strettamente necessario alle finalità istituzionali**, nel fascicolo personale dello studente, nel rispetto del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Art. 9 – Entrata in vigore e pubblicità

Il Regolamento entra in vigore dopo la delibera del Consiglio d'Istituto. È parte integrante del PTOF e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

ALLEGATO – Griglia di Valutazione del Comportamento (Legge 150/2024)

Voto	Descrittori principali	Indicatori osservabili (Classe e Laboratori)	Esiti/Misure
10	Esemplare	Partecipazione proattiva, rispetto costante, puntualità, collaborazione, cura spazi e materiali	Pieno credito; menzione nel portfolio
9	Ottimo	Comportamento sempre corretto, collaborativo, attento a sicurezza e decoro nell'abbigliamento, nell'atteggiamento, nel linguaggio.	Credito pieno
8	Buono	Positivo ma con lievi richiami o ritardi episodici	Feedback formativo
7	Discreto	Superficialità o ritardi saltuari, collaborazione discontinua	Colloquio educativo
6	Sufficiente	Rispetto formale, mancanze ripetute su puntualità o decoro, uso improprio cellulare	Percorso di riflessione/cittadinanza
5	Non sufficiente	Reiterate infrazioni, atteggiamenti irrispettosi, inosservanza sicurezza	Non ammissione; misure riparative

4 o meno	Gravi violazioni	Atti lesivi, danneggiamenti intenzionali, diffusione immagini non autorizzate	Non ammissione; sospensione lunga
---------------------	------------------	---	-----------------------------------

Approvato nella seduta del CdI del 29 ottobre 2025, delibera 121